N. **70**

Regione Autonoma della Sardegna

Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 – Comitato Regionale Faunistico – Costituzione.

Il Presidente

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23**,** concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, e in particolare l'art. 10 sulla istituzione e composizione del Comitato Regionale Faunistico;

Vista la legge regionale 3 maggio 1995, n, 11, recante norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione;

Atteso che il Comitato Regionale Faunistico, nominato con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2749 del 29 dicembre 1995, previa delega del Presidente della Regione, ha continuato ad esercitare le funzioni ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 23/1998;

Attesa l'esigenza non più prorogabile di costituire il Comitato Regionale Faunistico secondo la composizione di cui all'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, perché ne possa esercitare le funzioni tra cui quelle inerenti alla formazione del calendario venatorio regionale e all'espressione dei pareri sugli atti della pianificazione faunistico venatoria;

Vista la nota n. 13066 del 21 aprile 2005, integrata con nota n. 1314/GAB in data 26 aprile 2005, con la quale l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone la nomina Comitato in argomento secondo la composizione del citato art. 10, con esclusione dei rappresentanti degli ambiti territoriali di caccia, previsti alla lett. n), in quanto tali istituti non risultano ancora costituiti;

Viste le designazioni pervenute dagli Enti e Organismi indicati dall'art. 10 della legge n. 23/1998;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E C R E T A

Art. 1 – Il Comitato Regionale Faunistico, di cui all'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, è come di seguito costituito:

Presidente:

Dott. Antonio Dessì, Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Componenti:

- Geom. Francesco Garau, rappresentante dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- P.A. Alessandro Assiero Brà, rappresentante dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- Dott. Sandro Meloni, rappresentante dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Prof. Sergio Ledda e Prof. Lorenzo A. Chessa, esperti designati dal Consiglio Regionale;
- Ing. Andrea Monteverde, rappresentante della Provincia di Cagliari;
- Dott. Sebastiano Sannitu, rappresentante della Provincia di Sassari;
- Sig. Francesco Manca, rappresentante della Provincia di Nuoro;
- Dott.ssa Dora Soru, rappresentante della Provincia di Oristano;
- Avv. Franco Sciarra, rappresentante della Federazione Italiana Caccia;
- Sig. Alessandro Lisini, rappresentante della Libera Associazione Sarda Caccia;
- Dott. Francesco Clemente, rappresentante dell'Associazione Nazionale Libera Caccia;
- Sig. Antonello Secci, rappresentante del W.W.F.;
- Sig. Mauro Aresu, rappresentante di Lega Ambiente e Italia Nostra;
- Sig. Paolo Fiori, rappresentante di Amici della Terra;
- P.A. Giovannino Pinna, rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti;
- Rag. Maurizio Carta, rappresentante della Federazione Regionale Agricoltori;
- Sig. Giuseppe Fraioli, rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori;
- Sig. Piero Golfetto, rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori;
- Dott. Carlo Boni, Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Sig. Elio Grassi, rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

Art. 2 - Le funzioni di segretario saranno svolte dal Geom. Paolo Onida, funzionario dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, appartenente alla categoria D del ruolo unico del personale regionale.

Art. 3 – Ai componenti il Comitato Regionale Faunistico compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 – Con successivo provvedimento si procederà alla nomina dei rappresentanti degli ambiti territoriali di caccia non appena costituiti.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.

Cagliari, lì 5 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Renato Soru